



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE BACHECHE DA PARTE DEI GRUPPI CONSILIARI

**Approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 70 del 6 novembre 2008**

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE BACHECHEDA PARTE DEI GRUPPI CONSILIARI

ART. 1

I gruppi consiliari, in attuazione dell'art. 47, 7° comma dello Statuto, che garantisce loro mezzi e strutture per assicurare l'esercizio delle funzioni, hanno la facoltà di utilizzare le postazioni di proprietà comunale come individuate nell'allegata planimetria.

Ogni postazione è formata da bacheche, ognuna suddivisa in spazi di uguale dimensione, ognuno racchiuso da un'anta dotata di serratura.

Ogni anta rappresenta lo spazio da assegnare ad ogni singolo gruppo consiliare.

ART. 2

Sarà cura dell'Ufficio Tecnico contrassegnare le postazioni con lo stemma del Comune di Casalecchio di Reno e la dicitura "Il Consiglio Comunale – Gruppi consiliari".

Le postazioni messe a disposizione dei gruppi consiliari devono essere esclusive, distinte e separate dalle bacheche di altri soggetti.

In caso di nuove postazioni dovrà essere rispettata la distanza di almeno tre metri dalle bacheche di altri soggetti.

ART. 3

In ogni postazione ciascun gruppo consiliare rappresentato ha diritto ad uno spazio di uguali dimensioni, contrassegnato dal nome del gruppo stesso.

Qualora il numero dei gruppi consiliari sia inferiore agli spazi disponibili, quelli non utilizzati saranno assegnati all'Ufficio di Presidenza per comunicazioni istituzionali.

Qualora il numero dei gruppi consiliari ecceda rispetto agli spazi disponibili si provvederà ad installare le bacheche necessarie.

L'assegnazione degli spazi avviene attraverso una comunicazione scritta presentata, ad inizio mandato, alla Segreteria Generale dai gruppi di maggioranza e di minoranza.

Per l'assegnazione degli spazi si procederà: per i gruppi di maggioranza da sinistra verso destra mentre, per i gruppi di minoranza da destra verso sinistra.

I criteri per l'assegnazione, all'interno degli schieramenti avverrà, salvo accordi diversi, tenendo conto dei risultati elettorali.

ART. 4

Ogni gruppo può utilizzare lo spazio a disposizione per pubblicizzare le attività istituzionali del gruppo ed affiggere materiale comunicativo attinente con il contesto politico, istituzionale o locale di riferimento per il gruppo consiliare.

Ogni gruppo è responsabile del contenuto del materiale esposto.

ART. 5

La Commissione Affari Istituzionali di Controllo e garanzia sovrintende all'applicazione ed al rispetto del presente regolamento.